

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del Bando Internazionale lanciato dalla **Eranet Cofund Aquatic Pollutants** "Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs)"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTC

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

VISTO

il D.M. n. 753 del 26 settembre 2014 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione Centrale;

VISTO

il DPCM 21 ottobre 2019, n. 140, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università de della Ricerca";

VISTO

il DPCM 21 ottobre 2019, n. 155, recante "Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTO

il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", che istituisce il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca a seguito della soppressione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003), e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 72,

recante disposizione sui "Fondi rotativi per le imprese";

VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che

istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTE le disponibilità del FIRST per l'anno 2018, di cui al Decreto Ministeriale n. 48 del 18

gennaio 2019 di ripartizione del Fondo e al Decreto Dirigenziale n. 11874 del 17 giugno

2019 di allocazione delle suddette risorse;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo

all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità

speciale n. 5944 IGRUE;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto

2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, gli articoli 60, 61,

62 e 63;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei

dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in

allegato al presente Avviso;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni", e ss.mm.ii.;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo

2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n.

130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo

59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1

luglio 2014;

VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore di



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

ricerca, sviluppo e innovazione", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche";

VISTO

il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "clausola Deggendorf";

VISTI

i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

VISTO

il Programma Quadro Europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l'Art. 18 "Progetti internazionali";

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con Decreto Direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n.593 "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", adottato dal Ministero in attuazione dell'Art. 16, comma 5, del citato D.M. 593/2016;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le "Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016", tenuto conto della peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei citati progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di Contabilità Speciale n. 5944;

VISTA

la nota prot. n. 1111 del 22 gennaio 2019 con la quale il MUR ha aderito al progetto Aquatic Pollutants, impegnandosi a finanziare il primo bando dell'Eranet con un budget di Euro 500.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse del **riparto FIRST** per l'anno 2018;

CONSIDERATO

che il progetto **Eranet Cofund Aquatic Pollutants** ha pubblicato un bando internazionale per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

CONSIDERATA

la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale Eranet Cofund Aquatic Pollutants con scadenza il 16 aprile 2020 alle ore 17:00 per la presentazione delle domande, pubblicato sul sito



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/aquatic-pollutants.aspx;

PRESO ATTO

che l'efficacia del presente avviso è subordinata all'adozione dell'impegno FIRST 2018, conseguente al riparto, a cura dell'Ufficio MUR competente

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell'ambito del **Bando internazionale Eranet Aquatic Pollutants, con scadenza il 16 aprile 2020 alle ore 17:00** per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

Art. 2 Attività ammissibili

- 1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a) Interventi di ricerca fondamentale;
 - b) Interventi di ricerca industriale;
 - c) Interventi di sviluppo sperimentale.
- 2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.

Art. 3 Soggetti ammissibili

- 1. Sono soggetti ammissibili a presentare domanda per gli interventi di cui al presente avviso:
 - Le imprese;
 - Le Università;



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
- Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- Gli Enti locali, le amministrazioni regionali e le rispettive società partecipate.
- 2. I soggetti di cui al comma 1. devono parimenti avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 4. Del D.M. 593/2016, confermate anche al punto 2.4 delle "Linee guida al D.M. 593/2016" citate in premessa.
- 3. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.

Art. 4 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili agli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 593/2016, riportati al punto 2.5, lettere a), b), d), e) delle "Linee guida al D.M. 593/2016".
- 2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
 - Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Art. 5 Disponibilità finanziarie

- Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MIUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 500.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere sulle disponibilità del fondo FIRST ripartite per l'anno 2018, previa adozione dell'impegno dei fondi, conformemente alla disposizioni di legge.
- 2. Allo stanziamento allocato dal MUR di cui al precedente comma 1, si aggiungono i Fondi europei stanziati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'Eranet (Grant Agreement n. 869178 e il Memorandum of Understanding) di cui al presente Avviso, e versati dal coordinatore dell'Eranet sull'apposito conto IGRUE del MUR per il co-finanziamento di ciascuno dei partecipanti italiani ai



Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

progetti di ricerca risultati vincitori all'esito dell'approvazione della *ranking list* dei progetti valutati in sede Europea.

3. I Fondi FIRST e i Fondi IGRUE saranno utilizzati come previsto dalle "Procedure per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016" (le "Procedure") citate in premessa, adottate con D.D. n. 155 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento al paragrafo 2.3 delle stesse.

Art. 6 Forme e intensità delle agevolazioni

- 1. E' ammesso un finanziamento massimo per progetto pari ad € 150.000, indipendentemente dal numero di partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso. Eventuali richieste finanziarie superiori a tale importo saranno ridotte fino al valore massimo consentito.
- Per il finanziamento dei progetti il MUR interviene, cumulativamente con i Fondi FIRST e con i Fondi IGRUE, nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità massime previste dall'art. 18, comma 9, del D.M. 593/2016 e dall'art. 3.7 delle citate Linee guida al DM 593/2016 di seguito riportate:
 - a) Per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b):
 - a.1) Ricerca fondamentale: 20% dei costi ammissibili;
 - a.2) Ricerca industriale: 20% dei costi ammissibili;
 - a.3) Sviluppo sperimentale: 10% dei costi ammissibili.

Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

- b) Per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:
 - b.1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
 - b.2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
 - b.3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

- L. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla **Struttura di Gestione dell'Eranet Cofund Aquatic Pollutants, con scadenza il 16 aprile 2020 alle ore 17:00**, in conformità con il Bando Internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in due fasi.



Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- b. Una parte nazionale da redigere in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1 e 4.2 delle Procedure, utilizzando esclusivamente la relativa modulistica ivi indicata e ricompresa in allegato, e da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza della prima fase del bando internazionale, ovvero il 16 aprile 2020 alle ore 17:00, tramite la piattaforma internet http://banditransnazionali-miur.cineca.it.
- 2. Resta inteso che la documentazione nazionale da presentare per la seconda fase del bando sarà richiesta dal MUR ai soli partecipanti risultati eleggibili, con riferimento al paragrafo 4.4 delle Procedure, e vincitori della prima fase che risulteranno inseriti nella *Ranking List* redatta a valle dell'esito favorevole della valutazione tecnico-scientifica condotta dalla Struttura di Gestione internazionale e, da questa, trasmessa al MUR, con riferimento al paragrafo 4.5 delle Procedure.
- 3. In ossequio alle disposizioni di cui al paragrafo 4.3 delle Procedure, la mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente **Avviso Integrativo**, indicate al precedente comma 1, sub b.
- 4. Nel caso in cui l'iniziativa internazionale **Eranet Cofund Aquatic Pollutants** dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
- 5. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
- 6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8 Erogazione finanziamenti

- 1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 16 del D.M. 593/2016 e dai paragrafi 4.7, 4.8 e 4.9 delle Procedure.
- L'erogazione della quota parte europea del finanziamento ovvero del contributo a valere sul conto IGRUE, è subordinata alla preventiva autorizzazione e/o al pagamento della quota parte nazionale del finanziamento stesso ovvero del contributo a valere sul FIRST, come previsto dal paragrafo 2.3 delle Procedure.
- 3. Su richiesta dei beneficiari, visto l'art. 4.9.1 delle Procedure Operative, potrà essere erogata un'anticipazione non superiore a:
 - 80% del contributo concesso per i soggetti pubblici;



en conversua e aeria Sewew

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- 50% del contributo concesso per i soggetti privati.
- 4. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

 L'anticipazione eventualmente erogata a ciascuno dei soggetti beneficiari che ne abbia fatto richiesta, sarà trattenuta sulle rispettive e successive erogazioni a SAL, fino alla concorrenza dell'intero importo anticipato.
- 5. La parte rimanente del contributo concesso, sarà erogata a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni, da effettuare secondo quanto previsto dal paragrafo 4.9 delle Procedure.
- 6. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.
- 7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.
 - La revoca delle agevolazioni e il recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Art. 9 Varianti

- 1. Sono ammesse variazioni soggettive ed oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
 - Nella fase internazionale del bando, ovvero prima dell'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti dell'Eranet, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.M. 593/2016 e nel rispetto delle norme nazionali di legge, regolamentari, e dell'Avviso.
 - Nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti dell'Eranet, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 14, commi 1,2 e 4 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.6 delle Procedure. Resta inteso che non potranno essere introdotti soggetti nuovi nel partenariato rispetto a quelli che abbiano presentato domanda in risposta al presente avviso.



Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

 Nella fase in itinere dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 14, commi 1 e 3 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.6.3 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.10 delle Procedure.

Art. 10 Responsabile del procedimento istruttorio

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento delle attività istruttorie è il Funzionario Dott. Michele Montano tel. 06 9772 7118, michele.montano@miur.it.
- Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni all'Ing. Aldo Covello tel. 06 9772 - 6465, <u>aldo.covello@miur.it</u> e alla Dott.ssa Valeria Cardia – tel. 06 9772 - 7333, <u>valeria.cardia@miur.it</u>.
- 3. Il presente Avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

IL DIRETTORE GENERALE
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)

Dott. Vincenzo Di Felice
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse



Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

ALLEGATO Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso Via Michele Carcani, n. 61, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dericufficio2@miur.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi al conferimento dell'incarico di valutazione tecnico-scientifica (ex ante/ in itinere/ ex post), di cui al DM 593/2016 e per adempimenti legati ai connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Si segnala che i dati trattati sono i seguenti: anagrafici, fiscali, previdenziali e giudiziari, titoli, abilitazioni, ruoli, eventuali incarichi ricoperti, e tutto quanto necessario per il conferimento dell'incarico.

Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

Destinatari del trattamento



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, ed INVITALIA, per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso Via Michele Carcani, n. 61, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgric.ufficio2@miur.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione del finanziamento concesso ai sensi del DM 593/2016, all'avanzamento fisico e procedurale de progetti, e per adempimenti legati ai connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed attiene alla seguente tipologia di dati: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Destinatari del trattamento



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, ed INVITALIA, per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.